



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. V - Sett. XIII

Albo

N. 12-10-2010

Il Resp. del servizio

L'Isolatore Amministrativo

(G. Mirabelli)

[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 08-10-2010 N. 2157	OGGETTO: Appalto del servizio di refezione scolastica per il triennio 2010 - 2013 - Annullamento aggiudicazione provvisoria e avvio procedura di verifica delle offerte anomale
N. 181 Settore V Data 29/09/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di settembre, nell'ufficio del settore V, Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti, il Dirigente, Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso :

- Che con atto reg. gen. n. 1184 del 15 giugno 2010 il Dirigente del Settore XIII è pervenuto nella determinazione di affidare in appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di refezione scolastica, per la durata corrispondente ai tre anni scolastici, che vanno dal 2010 al 2013, approvando il relativo capitolato e dando mandato al settore V di avviare le procedure di gara, predisponendo il bando pubblico nel rispetto delle linee guida parimenti approvate con la citata determinazione;
- Che lo scrivente, in data 09/07/2010 con determinazione n. 124 del 9 luglio 2010 (reg. gen. n. 1554 del 15 luglio 2010), ha approvato il bando di gara
- Che il bando è stato reso pubblico, oltre che attraverso il sito internet del Comune di Ragusa, l'Albo Pretorio e vari quotidiani a diffusione regionale, anche dalla GURS n.30 che ne ha dato notizia in data 30 luglio 2010, rendendo noto che il termine per presentare istanza di partecipazione sarebbe scaduto il 9 settembre 2010 alle ore 9:00;

Rilevato che la gara, alla quale hanno chiesto di partecipare solamente due imprese, è stata avviata regolarmente in data 10 settembre u.s., data fissata per l'apertura della busta contenente i plichi relativi a istanza, offerta tecnica e offerta economica;

Dato atto, altresì che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, con determinazione dirigenziale n. 301/XIII dello stesso 9 settembre, è stata nominata la Commissione che avrebbe proceduto ad esaminare le offerte tecniche predisposte dalle due imprese partecipanti;

Considerato che dell'andamento delle procedure di gara è dato conto in due verbali (del 10 e del 23 settembre), ai quali sono da aggiungere quelli stilati dalla commissione giudicatrice (del 13 e del 20 settembre);

Dato atto che il verbale del seggio di gara del 23 settembre si conclude con l'attribuzione dei punteggi complessivamente raggiunti, a seguito dell'esame delle offerte tecniche e di quelle economiche, dalle due imprese partecipanti e ammesse:

- Stefano s.a.s. di Flaccavento Franco & c. **punti 93,429**
- R.T.I. CNS – Consorzio Nazionale Cooperative – Gran Menù di Giudice Giovanni & C. s.n.c. **punti 93,77**

e con la conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria alla RTI CNS - Gran Menù;

Accertato che, nello stesso giorno in cui si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria, è stata inviata alle due imprese, ancorché fossero entrambe presenti a mezzo di loro rappresentanti, comunicazione scritta dell'esito della gara, con contestuale invito a produrre la documentazione dimostrativa della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti posseduti;

Constatato, altresì, che in data 27/09/2010, copia dei verbali di gara è stata pubblicata all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2010 n. 16;

Considerato che, in data 24 settembre u.s. con prot. 93209, l'impresa Stefano s.a.s. ha fatto pervenire istanza di riesame della pronuncia di aggiudicazione provvisoria con plurime e articolate motivazioni; ;

Che la predetta istanza è stata seguita, in data 27 settembre u.s. da una ulteriore con la quale, in parte riprendendo obiezioni precedentemente sollevate, in parte sollevandone di nuove, si chiede che la stazione appaltante "in via di autotutela, sospenda con effetto immediato, la procedura di aggiudicazione" "per procedere alla verifica di quanto

evidenziato e chiedere le giustificazioni per l'offerta anormalmente bassa" ;

Ritenuto che le osservazioni avanzate dalla Stefano s.a.s. con la prima istanza non siano meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi puntualmente di seguito controdedotti:

1. Con l'osservazione sub 1 l'impresa ricorrente osserva che la ditta Gran Menù non possiede i requisiti di cui al punto 13 b nella misura proporzionale alla quota che intende assumere (30%), "avendo la stessa iniziato l'attività il 23/08/2010". La circostanza risponde al vero; ma proprio per questo la Gran Menù (che non fa parte del consorzio, ma è la mandante della costituenda ATI) ha dichiarato che intende avvalersi dei requisiti del consorzio CNS.
2. Si afferma che la CNS non ha alcuna autorizzazione sanitaria e che ciò sarebbe in violazione delle prescrizioni di cui a pag. 8 del bando. Invero le prescrizioni richiamate nulla hanno a che vedere con il possesso dell'autorizzazione sanitaria che, peraltro, non è richiesto debba essere posseduta dal CNS, essendo sufficiente che sia posseduta dall'impresa per la quale il consorzio concorre (Blue coop), come di fatto è stato dimostrato.

Anche l'altra osservazione circa il fatto che la Blue Coop possiederebbe un'autorizzazione sanitaria irrilevante, in quanto riferita ad un centro cottura distante più di 50 KM da Ragusa, è priva di pregio in quanto nella documentazione prodotta dal costituendo RTI è precisato chiaramente che a effettuare la produzione dei pasti non sarà la Blue Coop ma la Gran Menù, il cui centro cottura è a Pozzallo, cioè entro i 50 km prescritti.

3. Viene richiamato il capitolato, affermando che al punto 8 sarebbe previsto che il tempo di percorrenza "tra la produzione e il consumo deve essere di 40 minuti" e che non appare verosimile che tale tempistica possa essere rispettata, stante il fatto che Pozzallo dista da Ragusa almeno 34 km e che "ogni automezzo deve raggiungere 3 - 4 scuole" .

In realtà il tempo di percorrenza massimo consentito non costituisce un requisito previsto dal bando. E' il capitolato che prevede la citata tempistica, ma non come requisito (che sarebbe improprio inserire nel capitolato), ma come modalità organizzativa prescritta; l'impresa – dice il capitolato – dovrà, cioè, *organizzarsi* in maniera che, tra il momento in cui il pasto è stato preparato e il momento in cui è offerto al consumo, non trascorrono più di 40 minuti. Si tratta, quindi, di una condizione di effettuazione del servizio, che se non accettata al momento della stipula del contratto o, se accettata e non rispettata, può portare alla revoca dell'aggiudicazione ovvero al recesso dal contratto.

4. Viene in ultimo contestato il fatto che la commissione giudicatrice, nominata per esaminare il progetto tecnico, dopo aver richiesto chiarimenti ad ambedue le imprese partecipanti per conteggiare correttamente il numero delle analisi, non abbia tenuto conto del numero complessivamente indicato dalla Stefano s.a.s. .

In proposito va rilevato che nell'esposto l'impresa indica un numero complessivo di 1353 analisi, mentre nella risposta alla richiesta di chiarimenti ne aveva indicati 1572.

Tale cifra si era rivelata eccessiva anche a volere prendere in considerazione una durata di anno scolastico pari a 34 settimane.

Come esplicitato nel verbale della commissione giudicatrice e ribadito nella seduta del 23 settembre, la commissione ha ritenuto di non poter tenere conto di una cifra ottenuta (per altro sbagliando per eccesso) aumentando il numero – dichiarato in offerta - di settimane in cui svolgere le verifiche, anche se queste coincidono con il numero di settimane comprese nell'anno scolastico medio, poiché, comunque, l'aumento del numero di settimane costituirebbe un ampliamento dell'originaria offerta.

Pertanto, anche questa osservazione non è ritenuta meritevole di considerazione al fine di indurre la S.A. a ritornare sulle proprie decisioni in merito all'aggiudicazione provvisoria.

Esaminata, quindi, l'istanza di riesame prodotta il 28 settembre u.s. e rilevato che dei tre argomenti sollevati i primi due ricalcano obiezioni già rilevate nella precedente istanza, con parole e dettagli diversi ma non per questo maggiormente condivisibili, in quanto basate su presupposti erronei, quale quello che l'impresa aggiudicataria non potrebbe usare altri mezzi oltre quelli indicati nell'offerta tecnica;

Ritenuto, tuttavia, che la terza argomentazione, di cui a pag. 3 dell'istanza, relativa alle procedure da adottare nei casi di offerta anomala, individuata con il criterio di cui al comma 2 dell'art. 86 del dlgs. 163/06, sollevi un'obiezione fondata;

Considerato, cioè, che la disposizione legislativa in parola impone, nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sia sottoposta a verifica di anomalia l'offerta in cui, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

Rilevato che, applicando detto criterio di individuazione dell'offerta sospetta di anomalia, sono da assoggettare a controllo sia l'offerta del RTI CNS – Gran Menù sia quella della Stefano s.a.s.;

Ritenuto che il fatto che entrambe le offerte siano, a norma di legge, sospette di anomalia, non fa sì che tali sospetti si elidano l'uno con l'altro, rendendole entrambe corrette sotto questo aspetto;

Considerato, ancora, che, dato il criterio di affidamento seguito, ai sensi del comma 4 dell'art. 86 citato, il fatto che le offerte in gara siano solamente due non costituisce motivazione esimente dall'obbligo di procedere alla verifica della possibile anomalia;

Acclarato, pertanto, che, anche se l'esito delle verifiche avviate circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in uno all'istanza di partecipazione, fosse per entrambe, o anche per uno soltanto dei concorrenti, positivo, non si potrebbe procedere all'aggiudicazione definitiva;

Ritenuto, ancora, che procedere alla verifica delle anomalie, oltre a costituire obbligo di legge tutela l'interesse pubblico acchè sia scongiurato, in un servizio tanto delicato, il pericolo che l'obiettivo di aggiudicarsi la gara induca le imprese partecipanti a sacrificare la qualità dei cibi per contenere i costi entro il prezzo pattuito;

Considerato, pertanto, di dovere in autotutela annullare la procedura di gara dal momento in cui è terminata la fase di attribuzione del punteggio complessivo alle due ditte partecipanti e di dovere disporre le procedure di verifica dell'anomalia, di cui agli artt. 87 e sgg. del dlgs. 163/06, nei confronti di entrambe le ditte partecipanti alla gara in oggetto;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa, nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica di cui in premessa, annullare il pronunciamento di aggiudicazione provvisoria a favore del raggruppamento temporaneo di imprese CNS – Consorzio Nazionale Cooperative – Gran Menù di Giudice Giovanni & C. s.n.c..
2. Avviare, nei confronti di entrambe le imprese ammesse, il procedimento di verifica di congruità delle offerte prodotte, nei termini e secondo le procedure di cui agli artt. 87 e sgg. del DLgs. 163/06.
3. Affidare alla Commissione Giudicatrice, già costituita con determinazione dirigenziale n. 301/XIII del 9 settembre 2010, il compito di esaminare le giustificazioni prodotte dalle imprese concorrenti.
4. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Settore XIII

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli

Visto:
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li
Il Direttore Generale
Ragusa, li
Per presa visione:
Il Segretario Generale
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 OTT. 2010 al 19 OTT. 2010

Ragusa 20 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE